

REGOLAMENTO (CE) N. 2820/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1994

che fissa una soglia per transazione nel quadro della statistica del commercio fra Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando che, nel quadro delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, l'obbligo di fornire l'informazione statistica richiesta incombe direttamente agli operatori economici;

considerando che, malgrado l'esistenza di soglie statistiche, ci sono ancora dei soggetti tenuti a fornire informazioni che, pur realizzando molti scambi di scarso valore, devono comunicarle in modo estremamente dettagliato, il che rappresenta un onere eccessivo rispetto all'utilità delle informazioni ottenute;

considerando che è importante alleggerire quanto più possibile l'onere degli operatori intracomunitari;

considerando che questo alleggerimento deve essere limitato solamente dall'esigenza di raggiungere una soddisfacente qualità statistica e di soddisfare particolari bisogni di informazioni;

considerando che questi scambi di scarso valore possono essere raggruppati in una voce globale del capitolo 99 dell'ultima versione in vigore della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1966/94 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene istituita una soglia per transazione. Salvo il disposto dell'articolo 2, la soglia dà ai fornitori dell'informazione la facoltà di raggruppare sotto una voce globale della nomenclatura combinata l'insieme delle transazioni inferiori a detta soglia; in tal caso l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 è limitata alla fornitura dei seguenti dati:

- all'arrivo, lo Stato membro di provenienza;
- alla spedizione, lo Stato membro di destinazione;
- il valore delle merci.

2. La voce globale di cui al paragrafo 1 è identificata dal codice NC 9950 00 00.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per « transazione » qualsiasi operazione, commerciale o meno, che ha per effetto il movimento di una determinata merce oggetto della statistica del commercio fra Stati membri.

4. La soglia per transazione è fissata a 100 ECU.

Articolo 2

1. Nell'ambito del presente regolamento, gli Stati membri possono rifiutare o limitare la facoltà di cui all'articolo 1 qualora constano una sproporzione tra gli obiettivi di alleggerimento dell'onere dichiarativo e di salvaguardia d'una sufficiente qualità dell'informazione statistica.

2. Gli Stati membri possono esigere che il fornitore dell'informazione chieda preventivamente, al servizio nazionale competente per l'elaborazione delle statistiche di scambi di beni fra Stati membri, di poter beneficiare della facoltà di cui all'articolo 1.

3. Su richiesta della Commissione gli Stati membri trasmettono le informazioni utili al fine di valutare l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 103.